

REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA
“OBBLIGAZIONI CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A. ZERO COUPON
01/04/2009 – 01/04/2016 177^ EMISSIONE - ISIN IT0004481617

Il presente regolamento quadro (il “**Regolamento**”) disciplina i titoli di debito (le “**Obbligazioni**”) e ciascuna una “**Obbligazione**”) che Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. (l’**Emittente**”) emetterà, di volta in volta, nell’ambito del programma di emissioni obbligazionarie denominato “Obbligazioni Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A Zero Coupon” (il “**Programma**”).

Le caratteristiche specifiche di ciascuna delle emissioni di Obbligazioni (ciascuna un “**Prestito Obbligazionario**”) o un “**Prestito**”) saranno indicate in documenti denominati “Condizioni Definitive”, ciascuno dei quali riferito ad una singola emissione.

Le Condizioni Definitive relative ad un determinato Prestito Obbligazionario saranno messe a disposizione del pubblico presso la propria Sede in Imola, le proprie filiali, nonché sul proprio sito internet www.lacassa.com entro il giorno antecedente l’inizio del Periodo di Offerta relativo a tale Prestito.

Il regolamento di emissione del singolo Prestito Obbligazionario sarà dunque costituito dal presente Regolamento unitamente a quanto contenuto nel paragrafo 2 (“**Descrizione degli strumenti finanziari offerti al pubblico**”) delle Condizioni Definitive di tale Prestito.

Art. 1 Importo e titoli.

In occasione di ciascun prestito, l’Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive l’ammontare totale del Prestito (l’**“Ammontare Totale”**), espresso in Euro, il numero totale di Obbligazioni emesse a fronte di tale Prestito e il valore nominale di ciascuna Obbligazione (il “**Valore Nominale**”).

Il prestito obbligazionario sarà accentrato presso la Monte Titoli S.p.A, in regime di dematerializzazione previsto dall’articolo 28 , comma 1, del D.Lgs 24 giugno 1998, n. 213, di cui al regolamento di attuazione adottato con Delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998, pubblicata sulla G.U. del 30.12.1998.

Non saranno emessi certificati rappresentativi delle Obbligazioni. Il trasferimento delle Obbligazioni avviene mediante registrazione sui conti accesi, presso la Monte Titoli SpA, dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente alla Monte Titoli SpA, sul quale le Obbligazioni risultano essere accreditate, sarà considerato il legittimo titolare delle stesse e sarà autorizzato ad esercitare i correlati diritti.

Art. 2 Prezzo di emissione

Il Prestito è denominato in Euro. Il prezzo, espresso in termini percentuali rispetto al Valore Nominale, a cui verranno emesse le Obbligazioni (il “**Prezzo di Emissione**”) sarà sotto la pari come indicato, di volta in volta, indicato nelle Condizioni Definitive.

Art. 3 Periodo di Offerta

La sottoscrizione delle Obbligazione potrà avvenire esclusivamente nel periodo di offerta (il “Periodo d’Offerta”) la cui durata sarà indicata nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito.

Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori potranno pertanto sottoscrivere un numero di Obbligazioni non inferiore ad una o al maggior numero indicato nelle Condizioni Definitive (il “Lotto Minimo”). Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l’ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell’importo massimo disponibile.

Qualora, prima della data di chiusura del Periodo di Offerta, le richieste raggiungessero l’Ammontare Totale, l’Emittente procederà alla chiusura anticipata dell’offerta e sospenderà immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste.

La chiusura anticipata sarà comunicata al pubblico con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente, esposto presso tutte le filiali e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Art. 4 Godimento e scadenza

Le Obbligazioni saranno emesse con termini di durata che potranno variare, di volta in volta, in relazione al singolo Prestito.

Nelle Condizioni Definitive sarà indicata la data a far corso dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre interessi (la “**Data di Godimento**”) e la data in cui le Obbligazioni cessano di essere fruttifere (la “**Data di Scadenza**”).

Art. 5 Interessi

Le Obbligazioni Zero Coupon non prevedono il pagamento di cedole di interessi periodiche.

Alla Data di Scadenza saranno corrisposti, mediante il rimborso dell’intero valore nominale, interessi pari alla differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione. Per ciascun prestito l’ammontare degli interessi e l’equivalente tasso annuo lordo e netto, saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

Il tasso di interesse netto è ottenuto applicando l’imposta sostitutiva vigente, attualmente pari al 12,50%

Per il calcolo del rateo d’interesse viene adottato il criterio 365/365 (giorni effettivi su giorni effettivi).

Art. 6 Rimborso

Il rimborso verrà effettuato alla pari e in unica soluzione, senza alcuna deduzione per spese, a partire dalla Data di Scadenza. Qualora il pagamento del capitale cadesse in un giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo. Le obbligazioni rimaste in circolazione diventeranno infruttifere dalla Data di Scadenza.

Art. 7 Luogo di pagamento

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avrà luogo presso gli sportelli della Banca e presso gli altri intermediari autorizzati.

Art. 8 Termini di prescrizione e decadenza

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni Zero Coupon sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla in cui gli interessi (intesi come differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione) sono divenuti pagabili

Art. 9 Garanzie

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente. Il rimborso del presente titolo non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Art. 10 Regime fiscale

Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni è applicabile - nelle ipotesi e nei termini previsti dal D.lgs 1/4/96, n.239, così come modificato dal D.lgs 21/11/97 n.461 - l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle obbligazioni saranno applicabili le disposizioni di cui al citato D.lgs 461/97. Per eventuali successive variazioni si applicherà il regime fiscale previsto dalle disposizioni di Legge pro-tempore in vigore.

Art. 11 Mercati e negoziazione

Le obbligazioni della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa non saranno oggetto di alcuna domanda di ammissione alla negoziazione finalizzata alla distribuzione nei mercati regolamentati.

Si precisa che l'Emittente non si impegna incondizionatamente al riacquisto di qualsiasi quantitativo di obbligazioni su iniziativa dell'investitore.

La Cassa di Risparmio di Ravenna Spa potrà negoziare le obbligazioni di propria emissione in conto proprio e in modo non sistematico ai sensi della direttiva 2004/39/CE (MiFID) e in base a quanto previsto nella policy aziendale sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla Banca al fine di consentire il conseguimento del migliore risultato possibile per il cliente.

E' dunque fondamentale per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza/appropriatezza dell'investimento in obbligazioni, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento stesso e la conformità di tale esigenza con il grado di liquidità degli strumenti sottoscritti.

In caso di disinvestimento dei titoli prima della scadenza, il sottoscrittore potrebbe subire delle perdite in conto capitale, in quanto l'eventuale vendita potrebbe avvenire ad un prezzo inferiore al prezzo di emissione dei titoli.

Art. 12 Foro Competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e per ogni e qualsiasi controversia da esso derivante o da esso connessa si applica la giurisdizione italiana. Per qualsiasi controversia connessa con i Prestiti Obbligazionari sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Ravenna ovvero, ove il portatore delle obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469-bis c.c. il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Art. 13 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Emittente Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. agli Obbligazionisti verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla Legge, mediante avviso affisso nei locali della Banca.

Art. 14 Varie.

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni del prestito.